

CONVENZIONE CONCERNENTE LA SCHIAVITÀ

Adottata il 25 ottobre 1926

L'Albania, l'Austria, il Belgio, l'Impero Britannico, il Canada, il Commonwealth d'Australia, l'Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l'India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l'Estonia, l'Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l'Uruguay,

considerando che i firmatari dell'atto generale della conferenza di Bruxelles del 1889–1890 si sono dichiarati egualmente animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa; considerando che i firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell'atto generale di Berlino del 1885, e dell'atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare;

prendendo in considerazione il rapporto della commissione temporanea della schiavitù, nominata dal consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924;

animati dal desiderio di completare l'opera attuata grazie all'atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;

reputando, inoltre, che sia necessario d'impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù, hanno risolto di concludere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, sono addivenuti alle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:

1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;

2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Articolo 2

Le alte parti contraenti s'impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerna i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela:

- a) a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
- b) a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.

Articolo 3

Le alte parti contraenti s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere. Le alte parti contraenti s'impegnano a negoziare, al più presto possibile, una convenzione generale sulla tratta degli schiavi che dia loro diritti ed imponga loro obblighi simili a quelli previsti nella convenzione del 17 giugno 19253 concernente il commercio internazionale delle armi (art. 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4, 5 della sezione II dell'allegato II), con riserva dei necessari adattamenti, rimanendo inteso che questa convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di nessuna delle alte parti contraenti in una posizione diversa da quella delle navi delle altre alte parti contraenti.

Resta parimente inteso che tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore della detta convenzione generale, le alte parti contraenti conservano la massima libertà di concludere tra loro, senza tuttavia derogare ai principi del precedente capoverso, quegli accordi particolari che, a motivo della loro speciale situazione, sembrassero loro convenienti per giungere il più prontamente che sia possibile alla soppressione completa della tratta.

Articolo 4

Le alte parti contraenti si presteranno mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù e della tratta degli schiavi

Articolo 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerna i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù.

Resta inteso:

- 1° che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici;
- 2° che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà

usato che a titolo eccezionale, verso remunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto:

3° e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell'uso del lavoro forzato od obbligatorio.

Articolo 6

Le alte parti contraenti, la cui legislazione non fosse fin d'ora sufficiente per reprimere le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti emanati allo scopo di dare effetto ai fini della presente convenzione, si impegnano di prendere i necessari provvedimenti perché queste infrazioni siano punite con pene severe.

Articolo 7

Le alte parti contraenti s'impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite⁵ le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.

Articolo 8

Le alte parti contraenti convengono che tutti i conflitti che potessero sorgere tra loro circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, se non potranno essere risolti mediante negoziati diretti, saranno deferiti per la decisione alla internazionale di Giustizia. Se gli Stati tra i quali sorge un conflitto, od uno di essi, non fosse parte nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, il conflitto verrà sottoposto, a loro gradimento ed in conformità delle regole costituzionali di ognuno di essi, od alla Corte internazionale di Giustizia⁹, od a un tribunale arbitrale costituito in conformità della convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, oppure a qualunque altro tribunale arbitrale.

Articolo 9

Ognuna delle alte parti contraenti può dichiarare, tanto al momento della firma, quanto al momento della sua ratifica od adesione, che, per quanto concerne l'applicazione delle stipulazioni della presente convenzione o di talune di esse, la sua accettazione non vincola sia l'insieme, sia tali o tali altri dei territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, e può successivamente aderire separatamente, in tutto od in parte, in nome di uno qualunque di essi.

Articolo 10

Se accadesse che una delle alte parti contraenti volesse disdire la presente convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite¹¹, che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre alte parti contraenti, facendo loro sapere la data alla quale egli l'ha ricevuta.

La disdetta non avrà effetto che nei confronti dello Stato che l'avrà notificata, e cioè un anno dopo che la notificazione ne sarà pervenuta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite¹². La

disdetta potrà parimente essere data separatamente per qualsiasi territorio posto sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela.

Articolo 11

La presente convenzione, che porterà la data d'oggi ed i cui testi francese ed inglese faranno parimente fede, resterà aperta fino al 1° aprile 1927 per la firma degli Stati membri della Società delle Nazioni.

La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati compresi gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della convenzione.

L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa tutti gli Stati che fanno parte della convenzione e tutti gli altri Stati contemplati nel presente articolo e comunicherà loro la data del deposito di ciascuno strumento di adesione.

Articolo 12

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti della ratificazione saranno depositati presso l'ufficio del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite¹⁵, che ne darà notizia alle alte parti contraenti. La convenzione produrrà i suoi effetti per ogni Stato dalla data del deposito della sua ratificazione od adesione. *In fede di che*, i plenipotenziari hanno apposto alla presente convenzione la loro firma. Fatto a Ginevra, il venticinque settembre millenovecentoventisei, in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi della Società delle Nazioni¹⁶, ed una copia certificata conforme sarà trasmessa ad ogni Stato firmatario.

(Seguono le firme)